

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

ISTANZA-DENUNCIA

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

tramite la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 59 - 20123 Milano

1.

Oggetto : Istanza-Denuncia della violazione grave e persistente della Repubblica italiana del Trattato Ce in danno:

- a) *dei cittadini italiani*
- b) *nonché dei datori di lavoro italiani che desiderano designare Responsabili e Addetti ai servizi di prevenzione e protezione in possesso di capacità e requisiti professionali effettivi ed adeguati*
- c) *nonché dei lavoratori italiani privati della possibilità di veder gestita la sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda da persone competenti in modo specifico*
- d) *nonché dei cittadini degli altri Stati Membri dell'Unione Europea, che hanno già recepito nei termini la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989*

essendo la **Repubblica italiana**, in modo reiterato e aggravato, **venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE**, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; **in prosieguo: la "direttiva"**), **nonostante la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione, 15 novembre 2001 [“Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori”] nella causa C-49/00 abbia dichiarato che “non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.**

2.

In via principale, richiesta di dare avvio agli atti dovuti ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza Corte di giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione - 15 novembre 2001 [Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori] **nella causa C-49/00, con i conseguenti effetti giuridici**, incluse le sanzioni pecuniarie previste per tale inadempimento a carico dello Stato Membro inadempiente;

3.

In via subordinata, richiesta di dare avvio alla procedura di infrazione davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 95, 96, 97 del Trattato (consolidato TRATTATO CE) che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), in riferimento agli articoli 10, 249, 250 di tale Trattato ed in riferimento all'art. 7 nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

Il sottoscritto Pavanello Rino, nato in Italia a Milano il (codice fiscale), cittadino italiano (sesso maschile) di professione impiegato residente in Milano, Via, CAP (Carta di identità n., rilasciata dal Comune di Milano, Italia, il giorno), **nella qualità di legale rappresentante della "Associazione Ambiente e Lavoro"**, Associazione senza fini di lucro costituita il 14 gennaio 1987, avente per oggetto e scopo sociale quello di "aumentare la tutela e di migliorare le condizioni dell'ambiente di vita e di lavoro e quelle ecologiche del sistema", attualmente con sede in Italia (CAP 20099) **Sesto San Giovanni (Milano), viale Marelli, n. 497**, telefono 00390226223120, telefax 00390226223130, indirizzo email: info@amblav.it, sito Web <http://www.amblav.it/>, nonché quale cittadino della Repubblica italiana

ESPONE E CHIEDE QUANTO SEGUE:

4. Normativa comunitaria

4. A)

L'art. 7 della direttiva, intitolato "Servizi di protezione e prevenzione", ai nn. 1 e 3 prevede: "1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, **il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento.** (...) 3. Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento".

4.B)

L'art. 7, n. 5, della direttiva dispone:

"In ogni caso:

- **i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,**
- le persone o i servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e

- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente, per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/o dello stabilimento e/o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento".

4.C)

Ai sensi dell'art. 7, n. 8, primo comma, della direttiva:

"Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5".

5. Normativa nazionale italiana

La trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano è stata dapprima effettuata con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994, Supplemento ordinario n. 141, pag. 5), poi modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (GURI n. 104 del 6 maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, pag. 5; in prosieguo: il "decreto legislativo").

L'art. 8 del decreto legislativo, intitolato "Servizio di prevenzione e protezione", dispone:

- "1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale".

6. Fatti e procedimento nella causa C-49/00

6.A)

Conformemente al procedimento previsto dall'art. 169, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 226, primo comma, CE), la Commissione mise in grado la Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che ad essa derivano dalla direttiva entro due mesi dalla notifica di tale parere. Dal momento che la Repubblica italiana non rispose a detto parere, la Commissione ha presentato il ricorso che ha dato luogo alla sentenza sopra citata.

6.B)

Con la sua terza censura, **la Commissione ha sostenuto che**, non avendo previsto una disciplina chiara e dettagliata relativa alle competenze richieste alle persone responsabili e addette alle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali all'interno dell'impresa, **la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono** in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva.

7. Giudizio della Corte nella sentenza in causa C-49/00

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Quinta Sezione) il 15 novembre 2001 **nella causa C-49/00 accogliendo completamente le conclusioni della Commissione, ha dichiarato e statuito:**

1) [...] **non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori,**

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

8. L'elusivo tentativo italiano di adeguarsi ai principi della sentenza

8.A)

A seguito di questa sentenza di condanna, il Parlamento italiano ha approvato la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante: <<Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001>> che, tra l'altro, all'art. 21 interviene nel senso richiesto dalla sentenza sopra riportata predisponendo nei seguenti termini la prima tappa, di tre, del processo legislativo per giungere infine all'adeguamento al diritto comunitario della legislazione nazionale:

“Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.”

8.B)

Successivamente è stato emanato il seguente Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 (Allegati A e B) “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori”, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29-7-2003, **che ha modificato – ma senza effetti pratici alla data del 4 gennaio 2006 - il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626** in materia di requisiti professionali di responsabile e addetto ai servizi aziendali di prevenzione e protezione (Allegato C), che così recita:

“Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:

«attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti:

«delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

Art. 2. Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti

professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. E' fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».

8.C)

Questo D.Lgs. n. 195/2003 è entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 174 del 29-7-2003), e quindi il testo è *in vigore dal: 13-8-2003*.

8.D)

Come **si può rilevare** dalla lettura combinata degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 195/2003 (che ha introdotto il nuovo articolo 8 bis del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626), **risultano due circostanze di grande importanza ai fini della presente denuncia:**

- a) **l'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia** delle Comunità Europee del 15 novembre 2001, **nella causa C-49/00** [come richiesto dalla sentenza stessa, e successivamente dall'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39], **è dato esclusivamente da quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 195/2003**, che ha introdotto il nuovo articolo 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e questo a far data dall'entrata in vigore del Decreto medesimo, ovvero **dal 13 agosto 2003;**
- b) **tuttavia tale articolo 8 bis resta**, pur astrattamente idoneo a dar corso alle richieste della sentenza della Corte di Giustizia, fino alla definizione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di cui all'articolo 8 bis commi 2-3 e 5 del D. Lgs. n. 626/94, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 195/2003, assolutamente **privo di contenuto e giuridicamente inefficace, in quanto regola una situazione che allo stato non esiste per i gravi ritardi e negligenze della Conferenza Stato Regioni**, poiché, grazie a questo **metodo dilatorio oltre ogni ragione**, sono passati quasi due anni e mezzo.

Quindi lo Stato italiano si è concesso una ulteriore dilazione dell'adempimento obbligatorio, decisione questa già estremamente discutibile (in violazione dell'articolo 10 del TRATTATO CE) nell'ambito di una corretta attuazione nazionale **di una direttiva che risale al 1989 e che è ad oggi ancora inattuata** (per quanto riguarda i requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dell'addetto), **a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 195/2003, ovvero dal 13 agosto 2003, si è inopinatamente poi esteso fino al 4 gennaio 2006, e oltre.**

La definitiva adozione con decreto dei requisiti minimi di tali corsi appare essere del tutto indefinita, in sede politica e deliberante, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonostante le riunioni dei tecnici di tale Conferenza abbiano da tempo messo a punto i contenuti di tali corsi.

8.E)

Questa dilazione indefinita, di fatto, elude la sentenza della Corte di Giustizia citata, vanificandone i principi e i criteri dei requisiti di formazione professionale del responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Ora invece, in forza dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 195/2003 relativo ad una non meglio precisata fase "transitoria", tale eccezione, dettata da esigenze particolari non generalizzabili, del tutto eccezionali ed eccentriche rispetto alle regole fondanti stabilite dalla direttiva 89/391/CEE, grazie ad una fase transitoria indefinita, e di fatto non più transitoria, diviene sistema generalizzato di esenzione di RSP e ASPP non datori di

lavoro dalla necessità di acquisire le capacità e le attitudini necessarie per svolgere un ruolo cruciale in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi per la salute e sicurezza dei lavoratori, riducendo il tutto ad un banalissimo programma di 16 ore, privo di significato concreto, equivalente ai requisiti minimali previsti per il datore di lavoro delle piccole imprese dal D.M. 16 gennaio 1997, **svuotando così di ogni significato la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee** (Quinta Sezione) 15 novembre 2001, **nella causa C- 49/00 che rilevò la violazione italiana degli obblighi di adempiere il diritto comunitario**, come sopra descritta.

8.F)

Gli Assessorati alla sanità e alla formazione professionale delle Regioni italiane hanno elaborato una adeguata proposta in ordine agli indirizzi ed ai requisiti minimi dei corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in base alle indicazioni del D.Lgs. 195/03, **ma la Conferenza Stato-Regioni in sede politica non ha provveduto a dare attuazione a tale accordo, adottando i necessari provvedimenti, che sono un vero e proprio atto dovuto**, secondo il diritto italiano e quello comunitario, trattandosi di recepimento di una direttiva comunitaria disattesa da oltre 10 anni.

Questa **perdurante incertezza e ambiguità che:**

- ⇒ rende difficile ai datori di lavoro comprendere in che modo adempiere correttamente agli obblighi di legge, e
- ⇒ priva i lavoratori di servizi aziendali di prevenzione e protezione efficaci e professionalmente competenti,

contrasta con gli obiettivi e le finalità della direttiva inattuata n. 89/391/Ce e del diritto comunitario (articolo 10 del Trattato Ce), in generale.

Secondo una costante giurisprudenza **il recepimento di una direttiva non è corretto se «crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità di far appello al diritto comunitario»** [Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945, punto 11)].

La Corte ha inoltre statuito come «[...] possa essere sufficiente, a seconda del contenuto della direttiva stessa, un contesto giuridico generale, a condizione che quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali» [Sentenza 17 ottobre 1991, causa C-58/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4983, punto 13)] ed ulteriormente dichiarato che «ciò implica, pertanto, che **ogniquale volta l'inosservanza delle misure prescritte dall[a] direttiv[a] di cui trattasi possa mettere in pericolo la salute delle persone, queste ultime possono giovare di tali norme imperative per tutelare i propri diritti**» [Sentenza 17 ottobre 1991, causa C-58/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4983, punto 13)]

Un caso siffatto di pericolo per la salute, a causa del rischio di mancato rispetto delle esigenze poste dalla direttiva, e successivamente con forza dalla sentenza sussiste anche nella presente fattispecie. Secondo quanto risulta dal decimo considerando, la direttiva 89/391 mira in via prioritaria al miglioramento della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'impiego di personale qualificato per i compiti degli specifici incaricati assume in tale contesto grande importanza. Persone prive di sufficienti capacità e attitudini al riguardo potrebbero infatti rappresentare un pericolo

per la sicurezza e la salute dei lavoratori tutelati, ingiustamente ed iniquamente privati di servizi aziendali di prevenzione e protezione composti da persone in possesso di adeguati requisiti professionali.

9. Per tutti questi motivi:

9.A) Visto l'art. 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea consolidato (firmato a Roma il 25 marzo 1957), per cui gli Stati membri (e le loro Pubbliche Amministrazioni) devono adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

9.B) Visto l'art. 249 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea consolidato (firmato a Roma il 25 marzo 1957) per cui una *"direttiva"* comunitaria vincola lo Stato membro cui è diretta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, <<salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi>>.

9.C) Considerato che Codesta Onorevole Commissione Europea deve svolgere il ruolo di <<guardiano-garante dei Trattati>>, nel senso che essa vigila sul rispetto degli stessi da parte degli Stati, proponendo anche azioni giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee a Lussemburgo, per far accertare la violazione delle norme comunitarie commesse dagli Stati medesimi.

9.D) Considerato che, se Codesta Onorevole Commissione riterrà di dover avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 169 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), contro lo Stato italiano, davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e se la stessa Corte dovesse emettere una sentenza di condanna, lo Stato italiano dovrà conformare il proprio ordinamento interno a tale statuizione.

9.E) Ricordato, inoltre, che la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (che dovesse eventualmente accertare l'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari) esige che si dia corso immediatamente alla esecuzione della sentenza e, quindi, le autorità legislative e amministrative dello Stato italiano non possono mantenere un comportamento incompatibile e debbono adottare positivamente tutte le disposizioni idonee ad agevolare la piena ed efficace realizzazione del diritto comunitario. In caso contrario, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, previo nuovo ricorso della Commissione, può accertare tale persistente inadempimento, con le conseguenti sanzioni a carico dello Stato inadempiente.

9.F) Ricordato, infine, che i privati possono dedurre tale violazione direttamente davanti ai giudici nazionali e chiedere il risarcimento del danno a carico dello Stato inadempiente e pertanto ogni singolo cittadino dell'Unione Europea potrà adire il giudice italiano per conseguire il risarcimento del danno, a carico dello Stato italiano (sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19.11.1991, Causa C-6/90 Francovich, Causa C-9/90 Bonifaci).

10. INVITA CODESTA ONOREVOLE COMMISSIONE EUROPEA

10/A) - a constatare la violazione grave e persistente *(in danno dei cittadini italiani, nonché dei datori di lavoro italiani che desiderano designare Responsabili e Addetti ai servizi di prevenzione e protezione in possesso di capacità e requisiti professionali effettivi ed adeguati, nonché dei lavoratori italiani privati della possibilità di veder gestita la sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda da persone competenti in modo specifico, nonché dei cittadini degli altri Stati Membri dell'Unione Europea, che hanno già recepito nei termini la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 cittadini dell'Unione Europea e degli altri Stati Membri che hanno già recepito nei termini la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989)* **della Repubblica italiana del Trattato Ce, essendo venuta meno dal 2001 (causa C-49/00) e fino alla data odierna agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE,** concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva") **nonostante la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione - 15 novembre 2001 ["Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori"] nella causa C-49/00 abbia dichiarato che “non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE,** concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

10B) - ad avviare la procedura di infrazione davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 95, 96, 97 e 211 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea consolidato (firmato a Roma il 25 marzo 1957), in riferimento all'art. 10 di tale Trattato ed in riferimento all'art. 7 nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea (firmato ad Amsterdam il 7 ottobre 1997).

Milano, 04 gennaio 2006

In fede:

Pavanello Rino Angelo Giovanni

.....
in qualità di legale rappresentante della "**Associazione Ambiente e Lavoro**", come rappresentati in premessa.

Riservatezza

- “Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le Autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

Pavanello Rino Angelo Giovanni

.....

Allegato A)

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29/07/2003.

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:

«attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti:

«delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

Art. 2. Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. E' fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti

delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».

Allegato B)

Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997 (Gazzetta ufficiale 3 febbraio 1997 n. 27)

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro della Sanità

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decretano:

Articolo 1

Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Articolo 2

Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Articolo 3

Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;

- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
 - l) la prevenzione sanitaria;
 - m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
- La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Articolo 4

Attestazione dell'avvenuta formazione

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

Allegato C)

Articoli 8, 8 bis, 9 e 10 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242.

TITOLO I - CAPO II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente art..
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
 - a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
 - b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
 - c) il curriculum professionale.

Art. 8bis Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;
 - c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.